



PROTOCOLLO D'INTESA

Rideterminazione del numero delle posizioni economiche da attribuire con procedure concorsuali bandite ai sensi dell'articolo 15 del CCNL 1998 – 2001 del comparto Ministeri

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali,

Preso atto della conclusione del corso-concorso per il passaggio dalle posizioni economiche C1 e C2 a quella C3, bandito con provvedimento 139323 del 26 luglio 2001;

Considerato che il nuovo sistema di classificazione introdotto dal CCNL del comparto delle Agenzie fiscali prevede una dotazione organica complessiva di area, non più parcellizzata per singola posizione economica, dal momento che, in linea con i criteri di flessibilità connessi alle esigenze funzionali dei nuovi modelli organizzativi delle Agenzie, ogni area è correlata – come dispone il CCNL stesso – a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, attività che ogni dipendente, con l'accesso all'area, è giuridicamente abilitato a svolgere, fatta solo eccezione per le mansioni per il cui esercizio siano richieste specifiche abilitazioni professionali;

Considerato, pertanto, che lo sviluppo economico all'interno delle aree deve ormai ritenersi esclusivamente correlato al diverso grado di abilità professionale acquisito e alle risorse finanziarie utilizzabili secondo le norme vigenti;

Ritenuto di elevare da 883 a 1790 le posizioni economiche C3 da attribuire in esito alla selezione operata con la predetta procedura concorsuale;

Preso atto che nelle graduatorie finali degli idonei formate dalle Commissioni esaminatrici il personale in posizione C2 al 1° gennaio 2001 - data presa a riferimento dal bando di concorso ai fini della maturazione dei requisiti di ammissione e del possesso dei titoli valutabili - precede il restante personale in ottemperanza al disposto dell'art. 5, comma 5, del citato bando di concorso, il quale, in conformità all'art. 15, comma 1, punto B, lettera b), del C.C.N.L. del comparto Ministeri, relativo al quadriennio 1998-2001, prevede che nella formulazione della

graduatoria con cui viene definita la procedura concorsuale deve essere considerato, in ogni caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza;

Ritenuto di elevare da 1.000 a 3.000 le posizioni economiche B3 da attribuire con la procedura concorsuale bandita con provvedimento 97388 del 26 maggio 2004;

Ritenuto, ai fini anche di quanto previsto dall'art. 100, comma 2, del CCNL del comparto delle Agenzie fiscali, di elevare a 1065 il numero delle posizioni economiche B1 da attribuire con la procedura concorsuale bandita con provvedimento n. 139322 del 26 luglio 2001;

Considerato che, essendo stati banditi i concorsi di cui trattasi sotto la vigenza del precedente ordinamento professionale del CCNL comparto Ministeri 1998-2001, conviene nel presente accordo continuare a indicare, per ragioni di chiarezza, le posizioni economiche cui si riferisce l'accordo secondo la nomenclatura del predetto CCNL;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Il numero delle posizioni economiche C3 da attribuire con il concorso citato in premessa viene elevato a 1790, secondo la ripartizione stabilita nell'allegata tabella A. Conseguentemente, saranno inquadrati con priorità nella posizione economica C3, nel limite massimo del numero dei posti indicati nella tabella e secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, i candidati in posizione economica C2 alla data del 1° gennaio 2001 che abbiano superato il colloquio finale.

2. Saranno altresì inquadrati nella posizione economica C3, nel limite massimo del numero dei posti indicati nella tabella di cui al punto 1 e secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, i restanti candidati che abbiano superato il colloquio finale.

3. Il numero delle posizioni economiche B3 da attribuire con il concorso citato in premessa viene elevato a 3000, secondo la ripartizione da definire con successivo accordo.

4. Il numero delle posizioni economiche B1 da attribuire con il corso-concorso citato in premessa viene elevato a 1065, secondo la ripartizione di cui all'allegata tabella B.

5. L'onere derivante dall'incremento di 907 posizioni C3 rispetto a quelle originariamente messe a concorso, determinato in euro 3.727.284,79, l'onere derivante dall'incremento di 2000 posizioni B3 rispetto a quelle originariamente messe a concorso, determinato in euro

4.766.840,00, e l'onere derivante dall'incremento di 165 posizioni B1 rispetto a quelle originariamente messe a concorso, determinato in euro 299.698,02 per un totale di euro 8.793.822,81, è coperto, per euro 1.415.439,90, con la riduzione di 370 posti nella procedura di passaggio da C2 a C3 bandita nel 2004 (atto n. 97396 del 26 maggio 2004) e, per i restanti euro 7.378.382,91, con le somme residue di cui all'art. 3, comma 208-*bis*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come previsto dall'art. 22 della legge 13 maggio 1999, n. 133, comma 1, lett. d), tenuto conto di quanto stabilito al punto B2 dell'accordo sottoscritto presso l'ex Ministero delle Finanze in data 4 maggio 2001.

Roma, 28 luglio 2005

AGENZIA DELLE ENTRATE	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	
FIRMATO	CGIL/FP	FIRMATO
	CISL/FPS	FIRMATO
	UIL/PA	FIRMATO
	CONFSAL/UNSA	FIRMATO
	RDB/PI	NON FIRMATO
	FLP	NON FIRMATO
	CISAL/INTESA	NON FIRMATO

TABELLA A

Regione Provincia	N. di posizioni economiche C3 attribuibili
ABRUZZO	46
BASILICATA	26
CALABRIA	39
CAMPANIA	142
EMILIA-ROMAGNA	154
FRIULI V.GIULIA	53
LAZIO	274
LIGURIA	68
LOMBARDIA	255
MARCHE	48
MOLISE	12
PIEMONTE	143
PUGLIA	79
SARDEGNA	39
SICILIA	74
TOSCANA	125
PROV. AUT. TRENTO	28
UMBRIA	22
VALLE D'AOSTA	9
VENETO	133
TOTALI	1769
BOLZANO	21
Totale	1790

TABELLA B

Regione Provincia	N. di posizioni economiche B1 attribuibili
ABRUZZO	52
BASILICATA	15
CALABRIA	12
CAMPANIA	97
EMILIA-ROMAGNA	86
FRIULI V.GIULIA	15
LAZIO	92
LIGURIA	68
LOMBARDIA	87
MARCHE	13
MOLISE	5
PIEMONTE	83
PUGLIA	80
SARDEGNA	118
SICILIA	86
TOSCANA	32
PROV. AUT. TRENTO	46
UMBRIA	8
VALLE D'AOSTA	3
VENETO	65
TOTALI	1063
BOLZANO	2
Totale	1065

NOTA A VERBALE DELLA FP CGIL

La FP CGIL sottoscrive il presente accordo in quanto, nell'interesse dei lavoratori, questo consente il pieno utilizzo delle somme residue di cui all'art. 3 comma 28 Bis della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, così come previsto dall'art. 22 della Legge 13 maggio 1999 n. 133 comma 1 Lett. D, indipendentemente dall'interpretazione contenuta nelle premesse circa il contenuto dell'art. 15 comma 1 punto B lettera C del CCNL Comparto Ministeri relativo al quadriennio 1998 – 2001.

p. FP CGIL – Comparto Agenzie fiscali
Carlo Cielo

NOTA VERBALE DEL 28-7-2005

LA FLP FINANZE NON FIRMA QUESTO ACCORDO CHE SI RIVELA UNA VERA E PROPRIA OPERAZIONE CLIENTELARE.

SI PERPETUANO PROCEDURE DALLE QUALI GRAN PARTE DEL PERSONALE E' ESCLUSO IN VIA PRESUMIZIALE.

LA RICHIESTA DELLA FLP FINANZE, MIRANTE AD ALLARGARE IL NUMERO DEI BENI IN MODO DA COINVOLGERE TUTTO IL PERSONALE E PERMETTERE UN PASSAGGIO ECONOMICO PER TUTTI, ~~NON~~ E' STATA ACCOLTA SOLO PARzialmente.

TUTTI I B1, ED I B3 ASSUMI DOPO IL 1995, AD ESEMPIO, NON SONO MINIMAMENTE COINVOLTI DA QUESTA OPERAZIONE.

ADDIRITTURA L'ACCORDO PER BANDIRE 500 POSIZIONI B3 SUPER VIENE DI FATTO CANCELLATO.

INOLTRE, I SOLDI INSCRITI NELLA QUOTA FISSA DEL F.P.S. (EX-FJA) 2005 NON PERMETTONO UN PASSAGGIO ECONOMICO PER TUTTI; NE SARANNO ESCLUSI OLTRE 10.000 LAVORATORI.

TALI PREVISIONI E' RITENUTA DALLA FLP FINANZE TOTALMENTE INACCETTABILE.

ROMA, 28 LUGLIO 2005

fidu castale

Imo Pizzella
Marco Jureb